

Conciliazione endoprocessuale (art. 185*bis* c.p.c.) - Tribunale di Roma, sex. XIII civile, ordinanza Cons. Massimo Moriconi – Danno autovettura, richiesta risarcitoria, responsabilità dell'avvocato.

*A seguito della proposta conciliativa effettuata dal giudice le parti hanno trovato un accordo e la causa è stata dichiarata estinta.*

Roma, 16.12.2013

RG. n. 41205-11

**TRIBUNALE di ROMA**  
**Sezione XIII civile**  
**ORDINANZA**

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

Ammissa la prova documentale, si ammette, quanto a quella orale, la sola testimonianza di Tizio.

L'ammontare del danno all'autovettura è di €5.580; la richiesta risarcitoria complessiva di €20.000.

I principi che regolano la responsabilità dell'avvocato sono noti.

In ogni caso è errato, anche laddove ritenutane la sussistenza, equiparare *tout court* al danno ritenuto e rivendicato il valore della prestazione omessa da parte dell'avvocato.

Tale automatismo non esiste; dovendosi per contro esaminare e valutare quali sarebbero stati gli esiti, a favore del cliente, della esatta prestazione.

Nel caso in esame va considerato che non esiste fattura relativa ai danni lamentati e neppure prova certa della sussistenza e delle modalità del sinistro.

Nel caso di mancato accordo, ed all'esito dell'istruttoria, il giudice dovrebbe valutare, con giudizio probabilistico, quale sarebbe stato il verosimile esito della causa di danni contro il presunto danneggiante di Caio.

Si ritiene che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non può che essere vantaggiosa.

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre l'assunzione della prova ammessa.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98) della *esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Ipotesi che non si ritiene di adottare in questo caso.

Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa fase.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio e verifica per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

A tale udienza le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentirne l'eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli artt.91<sup>1</sup> e 96 III° cpc<sup>2</sup>.

### **P . Q . M .**

. **AMMETTE** le prove documentali e quella testimoniale dell'attore nei termini *supra* indicati;

. **INVITA** le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino all'udienza di verifica del 24.2.2014 h.10 ;

. **INVITA** i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza.

Roma lì 16.12.2013

**Il Giudice**  
**dott.cons.Massimo Moriconi**

---

<sup>1</sup> Art.91 co.1° seconda parte cpc : *se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92*

<sup>2</sup> Art.96 III° cpc: *in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*

***PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART.185 BIS CPC***

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento,

ritenuto opportuno,

considerato che l'istruttoria documentale attesta in modo sufficientemente chiaro aspetti non secondari della controversia;

**PROPONE**

**il pagamento a favore di Caio ed a carico dell'avvocato Sempronio della somma di €3.000,00 oltre ad €1.300,00 più accessori per compensi del giudizio.**

**Il Giudice**